

ALLEGATO SUB "B"

ALL'ATTO

REPERTORIO N. 1689

RACCOLTA N. 1084

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

È costituita una società di Mutuo Soccorso con la denominazione di: "**Brokers Italiani MUTUA Società di mutuo soccorso - ETS**", in breve "**BIMUTUA SMS - ETS**", indifferentemente in lettere maiuscole o minuscole, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola "Mutua".

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge del 15 Aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne regola anche il funzionamento.

ART. 2 - Sede e durata

La Mutua ha sede in Milano (MI).

Svolgendo la Mutua la propria attività anche a livello nazionale, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua.

La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre

2100 (duemilacento) fatta salva l'ipotesi di scioglimento anticipato previsto dal presente Statuto; il predetto termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

ART. 3 - Scopo ed oggetto

La Mutua ha per scopo - con esclusione di ogni finalità di lucro - la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le norme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini ed opera a favore dei propri soci e loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica attenzione al settore sanitario, previdenziale e dei servizi sociali.

La Mutua pertanto si propone di:

a) erogare, anche indirettamente, ai soci trattamenti, prestazioni socio-sanitarie ed assistenze economiche in caso di, infortunio, invalidità e malattia, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogare anche indirettamente, sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e infortuni;

c) erogare servizi di assistenza familiare o sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

d) favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione e per i casi di infortunio, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatorie;

e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito di improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

f) promuovere a favore dei soci ricerche scientifiche, programmi di informazione e Fondo Sanitario Aperto ed educazione sanitaria, mutualistica e cooperativa, formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;

g) favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione e per i casi di infortunio, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatorie;

h) curare interventi di solidarietà sociale;

i) organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di

comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc..

La Mutua, per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale.

In particolare, a puro titolo esemplificato, sarà possibile:

- organizzare e gestire per i propri soci o per i soci delle società socie un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N, sia in forma diretta che indiretta. A tale scopo potranno essere stipulate apposite Convenzioni per fornire agli aderenti agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari, delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di cui necessitano, ovvero, al fine di dotarsi di un network per l'erogazione in assistenza diretta delle prestazioni sanitarie, potrà essere stipulata una convenzione con un provider amministrativo individuato sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

- curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza

nei confronti delle famiglie dei propri soci, dei soci anziani e/o non autosufficienti e dei soci che si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali che Comunitarie;

- promuovere, costituire e gestire direttamente e/o indirettamente Fondi Sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- partecipare e/o aderire Consorzi, Enti e Società che operano in campo mutualistico e sanitario;

- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale e nazionale che internazionale;

- prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte e Consorzi nel campo della Mutualità, della

Cooperazione e del volontariato;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

La Mutua può, altresì, svolgere qualsiasi attività strumentale, sussidiaria e complementare che sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui ai commi che precedono.

La società non potrà svolgere altre attività, diverse da quelle espressamente previste dalla Legge in via principale ed accessoria ed in particolare non potrà svolgere attività commerciale.

ART. 4 - Soci

I soci si articolano nelle seguenti categorie:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari
- soci promotori mutualistici

Il loro numero è illimitato e la loro qualifica di socio decade automaticamente in caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza

dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART. 5 - Soci Ordinari

Sono di diritto Soci Ordinari della Mutua i Soci Fondatori risultanti dall'Atto Costitutivo.

Si intendono soci fondatori sia coloro che sono indicati nell'atto costitutivo sia coloro che saranno ammessi dall'organo amministrativo entro il 30 settembre 2018.

Questi non hanno l'obbligo di versare né la quota associativa né i contributi e, in tal caso, non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica. Ove tali soci intendessero fruire delle attività della Mutua, dovranno versare sia la quota che i contributi relativi al piano prescelto.

Possono diventare Soci Ordinari le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento della Mutua. Agli stati dell'Unione europea è equiparata la Confederazione Elvetica.

L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento della quota associativa, ove prevista, e del contributo associativo di riferimento.

È ammessa, altresì, la nomina a Socio Ordinario: di altre società di Mutuo Soccorso, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società di Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che beneficino mediante apposito Accordo Quadro all'uopo stipulato.

Tali enti possono partecipare all'Assemblea dei soci, esercitando il diritto di voto in rappresentanza dei propri iscritti.

I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo, fermo rimanendo quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.

Solo i Soci Fondatori, nonché i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa e del contributo di riferimento, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

ART. 6 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo rimanendo quanto previsto dal primo capoverso dell'art.5, i Soci Sostenitori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

ART.7 - Soci Onorari

Possono essere Soci Onorari coloro che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua. Non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e non possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 8 - Soci Promotori Mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Società può avvalersi di promotori mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Società accetterà i Soci Pro-

motori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. I Soci Promotori possono essere persone fisiche o persone giuridiche:

a) l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso in qualità di Socio Ordinario e al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori avranno diritto a sottoscrivere i sussidi sanitari messi a disposizione dalla Società di Mutua Soccorso;

b) l'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario.

I Soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. I Soci Promotori Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

I Compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento delle attività dei promotori mutualistici e le loro

eventuali spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali regole che i Soci promotori sono tenuti a rispettare saranno indicate nel Regolamento Applicativo della Società di Mutuo Soccorso. I Soci Promotori Mutualistici non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, né di prestazioni e assistenze mutualistiche, salvo i casi in cui la Società di Mutuo Soccorso non abbia regolamentato dei sussidi ai quali i Soci Promotori Mutualistici possano espressamente aderire, con le modalità che di volta in volta verranno stabilite con apposite deliberazioni indicanti i modi, i tempi e i contenuti.

ART. 9 - Beneficiari

I Soci Beneficiari sono le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari, i quali abbiano indicato i familiari medesimi quali Beneficiari delle prestazioni indicate nei Sussidi (ove previsto).

I Beneficiari non possono partecipare all'Assemblea dei soci, né alla composizione degli organi sociali, ma potranno beneficiare delle prestazioni erogate dalla mutua.

ART. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Mutua e dei Regolamenti interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e

dal Consiglio di Amministrazione;

c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti (anche in modo "frazionato"), così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza;

d) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi o con gli interessi della Mutua.

ART. 11 - Recesso

Il socio può recedere dalla Mutua presentando apposita richiesta scritta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutua entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.

Il Socio receduto potrà rientrare a far parte della Società, per non più di due volte e, in ogni caso, soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni del Piano Sanitario di riferimento riguardanti le nuove ammissioni.

La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno

della sua riammissione.

ART. 12 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e dei regolamenti;

b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, etc., secondo le modalità previste dal Regolamento;

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;

d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

ART. 13 - Decadenza

Il socio moroso per due mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua, decade dalla qualifica di socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa.

Egli potrà comunque rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, osservando tutte le disposizioni riguardanti le nuove ammissioni.

La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

ART. 14 - Organi della Mutua

Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei Soci nelle sue diverse articolazioni;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;

ART. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, e fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, ed iscritti nel relativo libro soci. I Soci Ordinari non in regola con il pagamento dei contributi e delle quote associative non saranno convocati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

All'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle

ulteriori categorie di soci.

ART. 16 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve avere luogo in prima

convocazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entrambe le Assemblee possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un decimo dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione di entrambe le Assemblee è eseguita mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o dagli stessi indicati (indirizzo di posta elettronica) ovvero mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è eseguita anche mediante avviso pubblicato sul sito internet della Mutua.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione, che può essere tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo;

b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;

c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

ART. 18 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Le assemblee, tanto ordinarie, che straordinarie, sono valide:

- in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

È consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le votazioni sono sempre palesi.

All'inizio di ogni assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

ART.19 - Elezioni delle cariche sociali

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;
- b) i dipendenti della Mutua;
- c) i locatari di immobili di proprietà della Mutua.

La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale si avrà con voto palese sui nomi che i Soci Fondatori proporranno all'Assemblea.

E' previsto un'onorario stabilito dall'assemblea per tutte le cariche oltre al rimborso delle spese sostenute

per ragioni del loro ufficio.

ART. 20 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento interno ed in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente l'Amministratore Delegato indicandone i poteri.

Può nominare anche un Segretario che può essere anche un socio non consigliere.

ART. 21 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutua ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo

fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;

c) redigere e modificare il regolamento interno;

d) definire le prestazioni mutualistiche e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;

e) deliberare il rifiuto della richiesta di associazione o l'esclusione dei soci;

f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;

g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita ai Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) assumere e licenziare il personale;

i) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;

j) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;

k) istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;

l) proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure per

singoli atti o categorie di atti.

Può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti i compiti e le funzioni, il quale sarà tenuto a redigere verbale delle adunanze.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il Consiglio di amministrazione potrà delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati ai quali nei limiti previsti dalla legge spetterà la rappresentanza della Mutua nei limiti della delega loro conferita.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.

In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Su indicazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "**Presidente Onorario**", scelto tra personalità che abbiano

contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Mutua. Il Presidente *Onorario* può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tal caso dura in carica per un tempo anche più esteso della durata del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

ART. 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne

assicuri la ricezione, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Il Consiglio può essere tenuto anche a mezzo teleconferenza.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero consiglio e l'organo di controllo se nominato.

ART. 23 - Il Collegio dei Sindaci

Il controllo legale dei conti spetta al Collegio Sindacale o al Sindaco unico.

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e 2 (due) supplenti, anche non soci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

I Sindaci possono essere scelti anche tra non Soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare i libri sociali e i registri e la correttezza della contabilità e di vigilare sull'andamento della Mutua e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimità degli atti

e di controllo legale dei conti.

ART. 24 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Mutuo Soccorso.

Del patrimonio sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Mutua allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato; i titoli dovranno essere al più presto intestati alla Mutua.

b) In cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;

c) In depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;

d) In tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

ART. 26 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Mutua fosse liquidata o perdesse la personalità giuridica si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.

ART. 27 - Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci, in prima convocazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio a cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio

sarà destinato al fondo di riserva.

Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede della Mutua durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.

Il Bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori entro il mese di aprile e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione della Mutua.

In conformità alle previsioni di legge è fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della mutua, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le disponibilità liquide della Mutua possono essere provvisoriamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti.

Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che comportino l'assunzione da parte della Mutua della configurazione di operatore finanziario professionale o, comunque, il perseguimento di intenti speculativi.

ART. 28 - Liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 29 - Norme finali

Per tutto ciò che non è disposto dal presente Statuto e dalle normative vigenti, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie.

F.to: Giampiero RICCI

F.to: Maria LOMBARDO Notaio

segue sigillo notarile

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 235 del 30 dicembre 2010 che si trasmette per gli usi consentiti.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.